



Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone

A.C. 3325

Nota di verifica n. 409
17 gennaio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3325
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Zoffili
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato (AS 1923) - reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli da 1 a 49: definiscono la disciplina di partenariato globale bilaterale tra Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e Giappone dall'altra al fine di rafforzare la cooperazione politica, economica e strategica in specifici settori, tra i quali: politica di sviluppo, cooperazione doganale, giudiziaria e fiscale, cambiamento climatico, ricerca e innovazione, affari marittimi, istruzione, cultura, migrazione, lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e informatica, salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali, prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere. A tal fine vengono previste attività di dialogo settoriale con scambio di opinioni, informazioni e condivisione di buone prassi.	La relazione tecnica afferma che l'Accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che gli oneri derivanti dall'attuazione della <u>cooperazione rafforzata</u> nei settori identificati dall'Accordo, dal <u>funzionamento del Comitato misto</u> nonché <u>dall'organizzazione dei dialoghi settoriali</u> , saranno interamente a carico del bilancio dell'UE, pertanto, le relative attività poste in essere non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Come stabilito dall' <u>articolo 42</u> , i compiti di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Parti e di

Viene, inoltre, prevista l'istituzione (<u>articolo 42</u>) di un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il Comitato, che si riunisce di norma una volta l'anno a turno a Tokyo e a Bruxelles, coordina il partenariato globale disciplinato dall'Accordo, formula raccomandazioni e adotta decisioni al fine di agevolare aspetti specifici di cooperazione.	fungere da organo di risoluzione delle controversie spetta infatti al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti. La partecipazione al funzionamento del Comitato misto è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul relativo bilancio. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. La relazione tecnica evidenzia, pertanto, che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
---	--

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<u>L'articolo 3</u> dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica ai fini della verifica della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Nello specifico, si prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 42, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti, saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Le relative spese di missione graveranno, quindi, esclusivamente sul pertinente bilancio.

Inoltre, si rammenta che, analogamente all'atto in esame, sono già state considerate neutrali per la finanza pubblica per le medesime ragioni sopra esposte altre proposte di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato strategico fra l'Unione europea e Paesi terzi (ad esempio, nella presente legislatura: Afghanistan, AC 2230, legge n. 145/2020; Armenia, AC 2120, legge n. 114/2020; Nuova Zelanda, AC 2119, legge n. 138/2020; Kazakhstan, AC 1648, legge n. 136/2019; nella XVII legislatura: Africa centrale, AC 3945, legge n. 258/2016; Iraq, AC 3944, legge n. 186/2016; Vietnam, AC 2460, legge n. 56/2016; Mongolia, AC 3301, legge n. 107/2016).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.